

Decreto Presidenziale n. 258/2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, concernente *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO** l'art. 4, comma 4, del D.M. n. 92/2019 che individua le categorie di candidati aventi diritto all'ammissione in soprannumero ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. 249/2010;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 926 del 26 giugno 2026;
- VISTO** lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. n. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 270 del 12.11.2021 e con D.P. n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 249 del 24.10.2022;
- VISTO** il proprio Decreto n. 255/2026 del 30/06/2026 recante: *Bando di selezione per l'accesso ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di primo grado e nella Scuola Secondaria di secondo grado, XI ciclo ordinario, A.A. 2025/2026”*;
- VISTO** in particolare l'art. 11 del precitato Decreto rubricato *“Disposizioni sui soprannumerari”*, il quale stabilisce che *“le modalità, i termini, i requisiti e le procedure di ammissione per i soprannumerari sono definite dallo specifico Bando di ammissione”*;
- CONSIDERATE** altresì, come integralmente richiamate e trascritte nel presente Decreto tutte le disposizioni normative, regolamentari e ministeriali già citate nelle premesse e nei visti del menzionato D.P. n. 255/2026;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 1° luglio 2026;
- SENTITA** la Direttrice Generale dell'Università LUM “Giuseppe Degennaro”;



CONSIDERATO il carattere di urgenza dell'adozione del provvedimento, al fine di consentire l'avvio delle procedure di ammissione per i soprannumerari;

NELLE MORE della discussione e ratifica del presente provvedimento nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro";

DECRETA

1. di emanare il Bando di ammissione in soprannumero ai "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di primo grado e nella Scuola Secondaria di secondo grado, XI ciclo ordinario, A.A. 2025/2026", allegato al presente Decreto, parte integrante dello stesso;
2. di pubblicare il Bando sul sito d'Ateneo.

Casamassima, 6 luglio 2026

IL DIRETTORE GENERALE

f.to in originale

Avv. Antonella Rago

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

f.to in originale

Prof. Emanuele Degennaro

Bando di ammissione in SOPRANNUMERO ai

**“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella
Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di
primo grado e nella Scuola Secondaria di secondo grado”**

XI Ciclo, A.A. 2025/2026

Emanato con D.P. n. 258 del 6 luglio 2026

Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

SOMMARIO

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE E ALLEGATI ALLA DOMANDA

ART. 3 - ELENCO DEGLI AMMESSI

ART. 4 - IMMATRICOLAZIONE E CONTRIBUZIONE

ART. 5 - PERCORSI ABBREVIATI

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE

ART. 7 - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

ART. 8 - RINUNCIA E RECESSO

ART. 9 - PERCORSO FORMATIVO

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 13 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E VERIFICA DICHIARAZIONI

ART. 14 - DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI

ART. 15 - NORME FINALI

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 92/2019 sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

- a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Ai fini dell'ammissione come soprannumerario, il candidato dovrà presentare il nulla osta rilasciato dall'Ateneo presso cui si è maturato il diritto all'ammissione in soprannumero.

I candidati che hanno sostenuto e superato le prove nei precedenti cicli presso altro Ateneo, potranno presentare istanza motivata di partecipazione presso l'Università LUM. Tale istanza verrà condivisa con l'Ateneo di provenienza ai fini della valutazione di sussistenza della motivata deroga prevista dall'art. 2, comma 4, del D.M. 926 del 26/06/2026. L'ammissione al Corso è pertanto, subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Ateneo di provenienza.

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE E ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda di ammissione in qualità di soprannumerario dovrà essere trasmessa **a partire dal 07/07/2026 ed entro il 31/08/2026**, per via telematica esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo **PEC: schoolofmanagementlum@pec.it**

La PEC deve recare il seguente oggetto: **Sostegno XI ciclo 2025/26** - [indicare il grado di scuola] - richiesta ammissione come SOPRANNUMERARIO - [Cognome Nome candidato] (*Esempio: Sostegno XI ciclo 2025/26 - Secondaria primo grado - richiesta ammissione come SOPRANNUMERARIO - Rossi Mario*).

Non saranno prese in considerazione PEC spedite dopo il termine di scadenza del Bando. Si precisa che la spedizione alla casella PEC del destinatario va a buon fine solo se il mittente spedisce da una casella PEC.

Il contenuto della PEC non dovrà superare il limite di 20 MB. Nel caso in cui per l'invio della domanda sia necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC numerando progressivamente ciascuna PEC di invio.

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/01/2005, n. 68.

L'Università non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o errata ricezione della domanda presentata a mezzo PEC o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare illeggibili o danneggiati.

Alla PEC dovranno essere allegati, ai fini della valutazione, i seguenti documenti esclusivamente in formato PDF:

- a) Copia fronte retro** (in formato PDF) **del documento di identità;**
- b) Domanda di ammissione e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione in qualità di soprannumerario** utilizzando, a pena di esclusione, il modello disponibile sul portale d'Ateneo nella pagina dedicata al concorso;
- c) Nulla osta rilasciato dall'Università di provenienza** ovvero, qualora non ancora rilasciato da quest'ultima, copia della formale richiesta di nulla osta presentata dal candidato all'Ateneo di provenienza. In tale ultimo caso, il candidato sarà ammesso con riserva, fermo restando l'obbligo di



produrre il provvedimento definitivo non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini che saranno comunicati dall'Ateneo per formalizzare l'immatricolazione.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, i candidati possono iscriversi per più ordini di scuola (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado), presentando domande separate e osservando le medesime modalità di iscrizione di cui sopra. Il candidato che volesse concorrere per più percorsi dovrà riprodurre la documentazione da allegare per ciascuna domanda di ammissione.

L'esclusione dei candidati può essere comunicata all'interessato in qualsiasi momento per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda e relativi allegati presentata oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle indicate nel presente Bando.

La compilazione della domanda e della relativa autocertificazione è resa dagli interessati in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, i dati riportati dal candidato nella domanda di ammissione e nell'autocertificazione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto Decreto. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato Decreto che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Il competente ufficio dell'Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione e della successiva immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il candidato decade automaticamente dal diritto all'ammissione e dalla conseguente immatricolazione, ovvero dall'iscrizione ove già effettuata, senza diritto al rimborso delle tasse e dei contributi eventualmente già versati.

ART. 3 - ELENCO DEGLI AMMESSI

L'elenco degli ammessi in soprannumero per ciascun ordine e grado di scuola sarà pubblicato nell'apposita pagina web dedicata alla presente procedura. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; non si provvederà, pertanto, all'invio di alcuna comunicazione personale ai candidati interessati.

Eventuali reclami avverso il predetto elenco dovranno essere presentati, una sola volta, entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco stesso. Il reclamo, che dovrà essere formulato in forma scritta allegando la fotocopia di un documento di identità, dovrà essere presentato tramite PEC all'indirizzo schoolofmanagementlum@pec.it. Il reclamo dovrà riportare come oggetto: "Reclamo avverso elenco ammessi - concorso sostegno soprannumerari XI ciclo – ordine di scuola _____".

Al termine dell'esame dei reclami sarà pubblicata per ogni ordine e grado di scuola l'**elenco definitivo degli ammessi**.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; escludendo qualsiasi ulteriore adempimento informativo individuale.

L'inserimento dei candidati nei citati elenchi è disposto sotto riserva dell'accertamento definitivo del possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal Bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 4 - IMMATRICOLAZIONE E CONTRIBUZIONE

I candidati ammessi in soprannumero dovranno - pena decadenza - immatricolarsi entro i termini e con le modalità rese note sulla portale di Ateneo nella pagina dedicata alla presente procedura.

L'immatricolazione, si perfeziona con la compilazione della domanda tramite procedura Esse3 e con il pagamento della prima rata di iscrizione, oltre all'imposta di bollo.

L'Amministrazione Universitaria non è tenuta a comunicare la ricezione né la validità della documentazione presentata.

Il candidato ammesso che intende rinunciare all'immatricolazione potrà comunicarlo tramite PEC all'indirizzo schoolofmanagementlum@pec.it allegando un documento di identità.

Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione con il pagamento della 1^a rata della tassa di iscrizione, sarà considerato come rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

L'importo delle tasse previste per l'iscrizione al Percorso è fissato in **euro 2.900,00** (duemilanovecento/00) da corrispondere secondo la seguente tempistica e ripartizione:

N. rata	Importo	Scadenza
1 ^a	1.016,00 €	contestuale all'immatricolazione (a pena di esclusione)
2 ^a	1.300,00 €	30/12/2026
3 ^a	600,00 €	30/04/2027
Bollo esame finale	16,00 €	30/04/2027

(*) Comprensiva della marca da bollo da 16.00 €

È, inoltre, previsto il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio. Il versamento della prima rata e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio dovranno essere contestuali.

I pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite il sistema PagoPA.

Il tardivo versamento delle rate successive alla prima comporterà il pagamento di un'indennità di mora pari ad € 50,00, oltre al blocco della carriera, con conseguente non ammissione agli esami di profitto e all'esame finale del corso.

Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o per reddito, né esoneri di altra natura per alcuna categoria.

Le quote versate non potranno essere in alcun caso restituite anche nell'ipotesi di rinuncia, di trasferimento presso altra sede, esclusione o per qualsiasi altra ragione.

ART. 5 - PERCORSI ABBREVIATI

I candidati ammessi in soprannumero potranno ottenere il riconoscimento di crediti delle attività formative già sostenute in un precedente ciclo di Specializzazione Sostegno (ai sensi del D.M. 249/2010) su altro ordine e grado di istruzione rispetto a quello a cui saranno ammessi.

Il riconoscimento riguarderà le competenze già acquisite fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti formativi universitari (CFU) dei laboratori e i 12 CFU di tirocinio, espressamente previsti dall'Allegato B del D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per grado di scuola.

Il titolo o le attività formative già sostenute per cui si chiede il riconoscimento dei CFU deve essere stato erogato da Ente riconosciuto.

Gli interessati, dopo l'immatricolazione, dovranno inviare il “*Modulo di Richiesta Abbreviazione Carriera*” debitamente compilato e firmato, unitamente a copia di un proprio documento di identità, tramite PEC all'indirizzo schoolofmanagementlum@pec.it specificando nell'oggetto “specializzazione Sostegno XI ciclo, A.A. 2025/26 – Grado di Scuola. Richiesta abbreviazione carriera. Cognome Nome Candidato”.

Nelle more della valutazione della richiesta, gli studenti interessati sono tenuti a frequentare le attività previste.

Gli iscritti ai quali è riconosciuto il percorso abbreviato sono esonerati dal pagamento dell'ultima rata del contributo di iscrizione, così come determinata ai sensi del precedente articolo.

Al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dal presente articolo, non saranno prese in considerazione altre tipologie di richiesta di riconoscimento di CFU.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati oltre i termini di scadenza e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Bando;
- b) il mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti;
- c) la mancata presentazione dei previsti modelli obbligatori di autocertificazione, ovvero la loro incompleta o errata compilazione. **Le istanze, gli allegati e le predette dichiarazioni devono essere compilati correttamente e risultare perfettamente leggibili in ogni loro parte; la presenza di documentazione illeggibile comporterà l'irricevibilità dell'istanza e la conseguente esclusione del candidato dalla procedura selettiva.**

ART. 7 - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

L'iscrizione al Percorso è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso di studi universitario a frequenza non obbligatoria, fermo restando quanto previsto dall'art.3 del D.M. 930/2022: “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”. Poiché il corso di Specializzazione sul Sostegno è un corso a frequenza obbligatoria, è quindi consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studi universitario che non presenti obblighi di frequenza, senza necessità di effettuare la sospensione degli studi. Nel caso in cui, invece, anche il secondo corso sia a frequenza obbligatoria è necessario presentare, prima dell'immatricolazione al Percorso sul Sostegno, l'istanza di sospensione del precedente percorso formativo.

ART. 8 - RINUNCIA E RECESSO

Il mancato versamento della prima rata di immatricolazione entro il termine stabilito, comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione da parte del candidato ammesso.

Il candidato ammesso, che ha perfezionato l'immatricolazione, è tenuto al versamento della quota di iscrizione complessiva. Di conseguenza, qualsiasi atto di rinuncia o recesso al completamento del Percorso formativo, espresso successivamente al perfezionamento dell'immatricolazione risulterà inefficace ai fini dell'obbligo di pagamento. Pertanto, l'iscritto resterà obbligato al versamento dell'intera quota dovuta, a prescindere dall'effettiva frequenza o dal completamento del Percorso formativo.

ART. 9 - PERCORSO FORMATIVO

Il Regolamento didattico dei Corsi di specializzazione per il sostegno, XI ciclo, A.A.2025/2026 sarà pubblicato sul Portale d'Ateneo nella pagina dedicata.

Allo stesso modo, la data di inizio delle attività didattiche sarà resa nota mediante avviso sul Portale d'Ateneo.

Il Percorso comporta l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU).

Le attività formative devono essere espletate in non meno di otto mesi e non è previsto alcun riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) al di fuori di quanto espressamente previsto per coloro che hanno diritto al percorso abbreviato.

Il percorso formativo si concluderà entro il 30 giugno 2027, salvo diverse indicazioni ministeriali che dovessero sopraggiungere.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Il presente Bando e ogni successivo atto o avviso ad esso collegato sono resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella pagina dedicata alla presente procedura.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

La pubblicazione rappresenta l'unico mezzo ufficiale di pubblicità. Non viene data alcuna comunicazione scritta o telefonica ai candidati.

Rimane ad esclusivo onere del candidato consultare costantemente il predetto portale per verificare gli aggiornamenti e le disposizioni inerenti alla procedura.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corripse relativi al presente Bando si procede mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ateneo.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università LUM Giuseppe Degennaro, per le finalità di gestione del concorso, ivi comprese l'eventuale successivo espletamento delle procedure di immatricolazione e carriera come specificatamente indicate nell'informativa pubblicata sulla pagina web del sito di Ateneo dedicata alla privacy, e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso e della sua gestione.

I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università ai Ministeri interessati per le finalità istituzionali proprie.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università LUM *Giuseppe Degennaro*, di cui Legale Rappresentante il suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Casamassima (Ba), S.S. 100 KM 18, cap. 70100. Contatti: Centralino Rettorato +39 080 6978111. Il Responsabile della protezione dei dati - RPD, ovvero, nella versione anglosassone, Data protection officer - DPO, è il Dott. Vincenzo Taratini che può essere contattato al seguente indirizzo PEC: vincenzo.tarantini@pec.it

ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi del "Regolamento sul Diritto di Accesso" dell'Università LUM (D.P. 158/2020) disponibile sul sito web dell'Ateneo al seguente link: <https://www.lum.it/statuto-e-regolamenti/>

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Plantone.

ART. 13 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E VERIFICA DICHIARAZIONI

La domanda di iscrizione è da considerarsi come autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne l'esattezza.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione Universitaria si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Tutti i candidati accedono alla procedura di selezione e, in caso di ammissione, all'immatricolazione e alla frequenza dei Percorsi di formazione, con espressa riserva di accertamento dei requisiti di accesso. L'Università può adottare, in qualsiasi momento, anche successivo all'ammissione, all'immatricolazione, alla frequenza del Percorso e al superamento della prova finale, provvedimenti di esclusione, di decadenza dall'immatricolazione o di annullamento del titolo di specializzazione eventualmente conseguito, per difetto dei requisiti prescritti dal presente Bando e dalla normativa applicabile ovvero per dichiarazioni mendaci.

Nei casi esclusione o di decadenza di cui al precedente punto, resta fermo l'obbligo per il Partecipante immatricolato di corrispondere integralmente le eventuali rate di iscrizione non ancora versate. In nessun caso si procederà al rimborso delle quote già corrisposte.

**ART. 14 - DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI**

La trasmissione della domanda di partecipazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), sia essa intestata al candidato o a un soggetto terzo, comporta l'automatica elezione dell'indirizzo mittente quale domicilio digitale per la presente procedura.

Il candidato assume l'esclusiva responsabilità in ordine alla consultazione della predetta casella PEC e alla tempestiva presa visione delle comunicazioni ivi trasmesse dall'Amministrazione Universitaria, esonerando quest'ultima da ogni responsabilità per la mancata o tardiva cognizione delle comunicazioni da parte del candidato.

Ogni comunicazione personale ai candidati, concernente la procedura, è pertanto effettuata a mezzo PEC, salvo gli avvisi generali a tutti i candidati che avverranno tramite pubblicazione su apposita sezione del sito web dell'Università LUM, che costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.

L'Amministrazione Universitaria si riserva la facoltà di inviare comunicazioni urgenti o di cortesia tramite l'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato in sede di iscrizione. I candidati sono pertanto tenuti a monitorare costantemente tale casella e la relativa cartella di posta indesiderata (spam).

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito o dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte, incomplete o obsolete indicazioni dei recapiti da parte del candidato, ovvero da indicazione di indirizzi PEC o PEO errati, inattive, saturi o non aggiornati. L'Amministrazione non risponde, altresì, dell'indicazione di caselle PEO in luogo della PEC obbligatoria, né di omessa o tardiva comunicazione del mutamento dei recapiti, nonché di eventuali disguidi tecnici, telematici o postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il rischio di mancata ricezione delle comunicazioni ricade, pertanto, interamente sul candidato.

ART. 15 - NORME FINALI

La presentazione della domanda di ammissione ai Percorsi di cui al presente Bando comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, da parte del candidato, di tutte le disposizioni ivi contenute. Tale accettazione si estende, altresì, ai Regolamenti di Ateneo, nonché alle loro eventuali successive modifiche e integrazioni, che si intendono qui integralmente richiamate.

Nel caso in cui all'Ateneo pervenga richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura di cui al presente Bando ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, la partecipazione alla procedura comporta l'accettazione dell'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

L'utilizzo dei materiali didattici forniti nell'ambito del Percorso, comprese le video-lezioni, ove previste, è consentito esclusivamente per scopi didattici. È espressamente vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione, modifica o utilizzo non autorizzato dei suddetti materiali, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, pena le sanzioni civili e penali previste dalla legge a carico del trasgressore.

L'Università LUM si riserva la facoltà di revocare il presente Bando in qualsiasi momento, in presenza di mutate esigenze organizzative, ovvero qualora nuove circostanze lo consigliassero.

Eventuali richieste di informazione o chiarimenti relative al presente Bando dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo email: tfa@lum.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Casamassima, 6 luglio 2026

LA DIRETTRICE GENERALE

f.to in originale

Avv. Antonella Rago

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

f.to in originale

Prof. Emanuele Degennaro